REGOLAMENTO (CEE) N. 2472/75 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1975

recante modifica al regolamento (CEE) n. 2049/75 che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando la necessità di adeguare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2049/75 (3) alle corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2044/75 che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata all'esportazione, per il latte sotto forma di talune merci, nel quadro delle gare di cui all'articolo 5, del regolamento (CEE) n. 2049/75 ;

considerando che a causa della situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari occorre sopprimere le speciali disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2049/75 relative al periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata della restituzione per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di talune merci di cui alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2049/75 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 4*

1. Il certificato è valido dalla data del rilascio a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 sino alla fine del quinto mese successivo.

2. In deroga al paragrafo 1 :

a) per quanto concerne :

— l'orzo esportato sotto forma di birra (voce 22.03 della tariffa doganale comune),

— il latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % e tenore, in peso, di acqua inferiore al 5 % (PG 2), utilizzato per il calcolo della restituzione da applicare all'esportazione della caseina (sottovoce 35.01 A della tariffa doganale comune) e dei caseinati (sottovoce ex 35.01 C della tariffa doganale comune),

il titolo è valido dalla data di rilascio a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 sino alla fine dell'undicesimo mese successivo ;

b) per quanto riguarda il latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % e tenore, in peso, di acqua inferiore al 5 % (PG 2), e il latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 %, e tenore, in peso, di acqua inferiore al 5 % (PG 3) utilizzato per il calcolo della restituzione da applicare alle merci della sottovoce 22.02 B della tariffa doganale comune, esportate nel quadro di una gara di cui all'articolo 5, il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 sino alla data in cui gli obblighi derivanti dalla succitata gara devono essere osservati ed al più tardi sino alla fine del 18° mese successivo a quello del suo rilascio ;

c) per quanto riguarda le uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova, utilizzate per il calcolo della restituzione da applicare all'esportazione dell'ovoalbumina (sottovoce ex 35.02 A II a) della tariffa doganale comune), il titolo è valido dalla data di rilascio a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, sino alla fine del terzo mese successivo ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 37.
(4) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 15.

Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2049/75 è completato dal seguente paragrafo 6 :

« 6. Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 193/75 non si applicano qualora un titolo di fissazione anticipata venga richiesto per uno dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'esportazione nel quadro di una gara di cui al paragrafo 1 del presente articolo. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1975.

Per la Commissione

F. O. GUNDELACH

Membro della Commissione